



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)
tel. 01139891 – fax 0113989382
P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

Servizio Ambiente

ORDINANZA N. 1

li, 28/03/2019

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL'ORDINANZA N. 6 DEL 21.11.2016 ALL'UTILIZZO STRAORDINARIO DEL GLIFOSATE NEI CIMITERI COMUNALI. ANNO 2019.

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 14.8.2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Visto il Decreto Ministeriale 22.1.2014 con cui è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che riporta le azioni concrete e le prescrizioni operative da porre in essere per l'adeguamento alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 20.6.2016, n. 25-3509 “D.Lgs. n. 150/2012 Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (articolo 6 del D.Lgs. n. 150/2012). Linee di indirizzo regionali per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche”.

Visto il comunicato della Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute del 19.12.2017, con il quale si evidenzia che, in esecuzione del Reg. (CE) 12.12.2017 n. 2017/2324/UE “*REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosate, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione*”, il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva Glifosate è stato confermato fino al 15.12.2022, alle condizioni riportate nell'allegato I e II del succitato Reg. (CE) n. 2324/2017, fermo restando il rispetto delle ulteriori prescrizioni, come evidenziate nel comunicato succitato, relative al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari da parte dei titolari di ciascun prodotto contenente la sostanza attiva.

Considerato che:

- permangono efficaci le “disposizioni specifiche” restrittive per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari a base di glifosate, come riportate nell'allegato tecnico che approva la sostanza attiva, in parte già attuate con il Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 9.8.2016;
- con propria ordinanza n. 6 del 21.11.2016 è stato disposto a titolo precauzionale il divieto dell'impiego, sul territorio comunale, dei diserbanti chimici contenenti la sostanza attiva “Glifosate”.

Atteso che la Beinasco Servizi s.r.l., ente strumentale dell'Amministrazione comunale, nell'ambito della gestione e manutenzione del patrimonio comunale, al fine di porre in atto un efficace intervento di contrasto alla proliferazione di infestanti e malerbe presso i cimiteri cittadini di Beinasco e Borgaretto, ha evidenziato la necessità di pianificare la messa in atto di un programma integrato di interventi che preveda la metodologia del “pirodiserbo” e il trattamento erbicida con utilizzo di prodotti contenenti la sostanza attiva glifosate.

Vista la Relazione Agronomica a firma del dott. Agr. Enrico LEVA, iscritto all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino con il numero 659, abilitato all'attività di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi (autorizzazione n. TO/2016/149 del 18.3.2016), assunta al protocollo comunale in data 27.3.2019 e registrata con il n. 8258, redatta su incarico della Beinasco Servizi s.r.l., con la quale, nella parte conclusiva si evidenzia che:

- per un efficace e non eccessivamente dispendioso contenimento delle erbe infestanti è indispensabile eseguire nell'anno un solo trattamento erbicida con miscela estemporanea di Glifosate e Flazasulfuron;
- successivamente si deve ricorrere alla distruzione delle malerbe con la metodologia del pirodiserbo.

Richiamata, inoltre, la nota esplicativa del Ministero della Salute del 7.4.2017, emessa dalla Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, con la quale si è evidenziato che le aree non espressamente citate nell'articolo 1 del succitato decreto direttivo del 9.8.2016, quali cimiteri e aree archeologiche, sono escluse dalla revoca dell'impiego dei fitosanitari contenenti la sostanza attiva Glifosate.

Che, al fine di contrastare efficacemente il propagarsi delle malerbe nelle aree dei due cimiteri cittadini nei mesi primaverili, come prospettata nella relazione succitata a firma dott. Agr. Enrico LEVA, occorre consentire, in deroga all'Ordinanza n. 6 del 21.11.2016, l'esecuzione di un trattamento erbicida con prodotti contenenti la sostanza attiva a base di “Glifosate”, secondo il tipo e le dosi esplicitate nella relazione agronomica, a cui dovrà seguire l'avvio della gestione integrata delle malerbe mediante pirodiserbo in associazione a diserbanti chimici contenenti sostanza attiva diversa dal glifosate.

Atteso che la Beinasco Servizi s.r.l. effettuerà il suddetto intervento di diserbo chimico con l'utilizzo di "Glifosate" mediante personale in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo del suddetto prodotto e, comunque, secondo le succitate Linee di indirizzo di cui alla D.G.R. 20.6.2016, n. 25-3509 e della normativa vigente.

Visto l'articolo 50 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

ORDINA

- 1) di autorizzare, in deroga alla propria ordinanza n. 6 del 21.11.2016, la Beinasco Servizi s.r.l., ente strumentale dell'Amministrazione comunale, affidataria della gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali, a effettuare un intervento di diserbo chimico con sostanza attiva "Glifosate" presso il cimitero di Beinasco e il cimitero di Borgaretto, a cui dovrà seguire l'avvio della gestione integrata delle malerbe mediante pirodiserbo, come esplicitato nella relazione dell'Agronomo dott. Enrico LEVA, citata nelle premesse, in associazione a diserbanti chimici privi di "Glifosate";
- 2) alla Beinasco Servizi s.r.l. di effettuare il succitato diserbo chimico con utilizzo di "Glifosate" mediante personale in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei diserbanti chimici e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia, con interdizione delle aree cimiteriali alla cittadinanza a seguito del trattamento nei modi previsti dalla vigente norma in materia.

DISPONE

- 1) Che la presente Ordinanza venga trasmessa all'Amministratore Unico della Beinasco Servizi s.r.l..

AVVERTE

Che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi della normativa vigente (articolo 29 D.Lgs. n. 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, come previsto dal D.P.R. 2.11.1971, n. 1199.

PB/SV/cm

X:\LAVORI PUBBLICI\LLPP\LAVORI PUBBLICI\ORDINANZE\2019\AMBIENTE_DEROGA DIVIETO GLIFOSATE- DISERBO CIMITERI 2019.docx

IL SINDACO
PIAZZA Maurizio *

* Documento informatico firmato digitalmente in data 28/03/2019 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

